

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1988-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1972

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1972.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.

Art. 2.

Identico.

(*) Autorizzata, il 26 novembre 1971, a riferire oralmente all'Assemblea.